

Bruxelles, 26 ottobre 2018
(OR. en)

13470/1/18
REV 1

PUBLIC 70
INF 195

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GIUGNO 2018

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel giugno 2018^{2 3}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GIUGNO 2018

3622^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a Lussemburgo il 4 e 5 giugno 2018

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisioni del Consiglio relative alla conclusione della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e alla conclusione del protocollo addizionale</i> Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo GU L 159 del 22.6.2018, pagg. 1–2	14494/1/17 REV 1
<i>Decisioni del Consiglio relative alla conclusione della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e alla conclusione del protocollo addizionale</i> Decisione (UE) 2018/890 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo GU L 159 del 22.6.2018, pagg. 15–16	14498/1/17 REV 1
Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale di Eurojust per il 2017	9671/18
<i>Conclusioni sulla lotta contro la violenza domestica</i> Conclusioni del Consiglio sul miglioramento della cooperazione di polizia in materia di lotta contro la violenza domestica, inclusa la violenza contro le donne	9717/18
Conclusioni del Consiglio sulla gestione europea integrata delle frontiere (EUIBM)	9000/18
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Francia, gestione delle frontiere esterne</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	9656/18

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione e dell'uso del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per il trattamento di persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri	9691/18
<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Turchia per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità turche competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9320/18
<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica libanese per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9330/18
<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con lo Stato d'Israele per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9331/18
<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Tunisia per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9332/18

<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno del Marocco per un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9333/18
<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica araba d'Egitto per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità egiziane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9334/18
<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica algerina democratica e popolare per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità algerine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9339/18
<i>Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno hascemita di Giordania per un accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità giordane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo	9342/18

Decisioni del Consiglio sull'avvio di negoziati tra l'UE e paesi terzi in merito allo scambio di dati personali tra Europol e i paesi terzi interessati per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Dichiarazione di Cipro

Con la presente dichiarazione intendiamo manifestare anche di fronte al Coreper le nostre forti riserve su questa questione, estremamente sensibile sul piano politico. Poiché è la prima volta che l'UE è in procinto di avviare negoziati di questo tipo, sulla base del nuovo regolamento Europol, riteniamo appropriato e utile prevedere una discussione anche a livello politico/di Consiglio, poiché i casi in esame stabiliranno un precedente per il futuro.

Sin dall'avvio della discussione sulle proposte della Commissione abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, non perché non apprezziamo l'importanza di questi accordi per l'UE e i nostri cittadini, ma per la mancanza di garanzie che questo accordo (come molti altri), nel caso della Turchia, sarà attuato nei confronti di tutti gli Stati membri. Qualsiasi accordo deve essere reciprocamente vantaggioso per tutte le parti contraenti. La Turchia continua a registrare risultati molto negativi per quanto riguarda la mancata attuazione di accordi nei confronti della Repubblica di Cipro. Per citarne solo alcuni, il protocollo addizionale all'unione doganale CE-Turchia (2005), l'accordo di riammissione (2012), la tabella di marcia sui visti (2015), ecc. In tutti i casi, dopo l'approvazione, la Turchia ha rilasciato dichiarazioni unilaterali secondo le quali non intende attuare i propri obblighi nei confronti della Repubblica di Cipro. Come possiamo quindi acconsentire all'avvio di negoziati sull'accordo internazionale in questione, se non vengono fornite spiegazioni e/o garanzie soddisfacenti sui modi per correggere la situazione, tenuto conto della posizione inflessibile della Turchia?

Nel corso delle discussioni che si sono svolte dal gennaio scorso, Cipro ha mantenuto una forte riserva riguardo all'avvio di negoziati con la Turchia nello stesso pacchetto degli altri sette paesi terzi. Abbiamo sostenuto l'ipotesi di separare la discussione sulla Turchia dal resto del pacchetto. È evidente che il caso della Turchia è diverso dagli altri. In quanto paese candidato, la Turchia deve rispettare i suoi obblighi, che derivano dal quadro di negoziazione per l'adesione all'Unione europea e dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. A fronte della mancanza di progressi in proposito, riteniamo paradossale decidere di avviare negoziati per la firma di un accordo sullo scambio di dati personali con la Turchia. La relazione 2018 della Commissione sulla Turchia ribadisce le forti riserve che nutriamo riguardo alle gravi e continue regressioni registrate in Turchia e all'esigenza che il paese allinei la normativa in materia di protezione dei dati personali e la legislazione antiterrorismo all'*acquis* dell'UE.

La Turchia continua a rifiutare qualsiasi cooperazione a livello generale con la Repubblica di Cipro sulle questioni GAI, cooperazione che costituisce anche un obbligo orizzontale previsto dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. Questa situazione è dimostrata chiaramente dalle dichiarazioni unilaterali della Turchia (accordo di riammissione, tabella di marcia sui visti), nonché dal rifiuto del paese di collaborare con Cipro in ambito GAI (Europol, Interpol, cooperazione giudiziaria in materia penale). Inoltre, la Turchia non ha adottato alcuna misura per conformarsi ai pertinenti parametri di riferimento della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, in particolare quelli relativi alla cooperazione con gli Stati membri dell'UE. Pertanto, continuiamo a ritenere che sia estremamente importante includere tutte le garanzie necessarie, tra cui un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione di tali accordi, in modo da garantirne l'attuazione piena, efficace e non discriminatoria.

Abbiamo registrato il nostro voto contrario su questo fascicolo e chiediamo che la presente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Coreper e del Consiglio.

Dichiarazioni della Commissione Pur restando convinta che l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE costituisca una base giuridica sufficiente per le decisioni e che non sia necessaria una base giuridica sostanziale, la Commissione ritiene che la scelta di una base giuridica sostanziale non incida sulle regole di voto del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 3 della decisione del Consiglio, la Commissione osserva che l'inserimento della frase "fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può successivamente impartire alla Commissione" non è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-425/13, Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea (sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia), punto 90, e pertanto dovrebbe essere soppressa.	
<i>Iran - Misure restrittive (non proliferazione) - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/833 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 140 del 6.6.2018, pagg. 87–88	7619/18
<i>Iran - Misure restrittive (non proliferazione) - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/827 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 140 del 6.6.2018, pagg. 3–4	7621/18
<i>Decisione del Consiglio relativa all'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con il Madagascar</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica del Madagascar per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione	8710/18
<i>Decisione del Consiglio relativa all'avvio di negoziati per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Capo Verde</i> Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Capo Verde per la conclusione di un protocollo di esecuzione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde	9007/18
Conclusioni del Consiglio sulle vittime del terrorismo	9719/18

3623 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Trasporti, telecomunicazioni e energia) tenutasi a Lussemburgo il 7, 8 e 11 giugno 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sull'UNECE (giugno 2018)</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 e 140, dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 19 e per quanto riguarda le proposte di due nuovi regolamenti UN e di due nuove iscrizioni nella raccolta dei regolamenti tecnici mondiali proposti	9187/18
<i>Conclusioni sull'attuazione dell'insieme comune di proposte UE-NATO</i> Conclusioni del Consiglio concernenti la terza relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme comune di proposte approvato dai Consigli dell'Unione europea e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017	9849/18
<i>Missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) - Proroga - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (EULEX KOSOVO) GU L 146 dell'11.6.2018, pagg. 5–7	8575/18

Procedura scritta conclusa il 14 giugno 2018			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione di esecuzione (PESC) 2018/872 del Consiglio, del 14 giugno 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 152 del 15.6.2018, pagg. 22–28		9907/18	
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/870 del Consiglio, del 14 giugno 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 152 del 15.6.2018, pagg. 1–4		9914/18	
3624 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Lussemburgo il 18 giugno 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento che modifica il piano pluriennale per il Mar Baltico</i> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico	23/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Regolamento sul piano pluriennale per il Mare del Nord</i> Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio GU L 179 del 16.7.2018, pagg. 1–13	14/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DK

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio**sulle specie vietate**

Il regolamento da adottare sulla base della proposta della Commissione sulla conservazione delle risorse della pesca e sulla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (2016/0074(COD)) deve contenere anche disposizioni sulle specie per le quali la pesca è vietata. Per tale motivo le due istituzioni hanno deciso di non includere nel presente regolamento un elenco riguardante il Mare del Nord (2016/0238(COD)).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio**sul controllo**

Il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno le seguenti disposizioni in materia di controllo nella prossima revisione del regolamento sul controllo (regolamento (CE) n. 1224/2009) se pertinenti per il Mare del Nord: notifiche preventive, obblighi relativi al giornale di pesca, porti designati e altre disposizioni in materia di controllo.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione chiederà al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) gli intervalli FMSY e altri valori biologici di riferimento. La Commissione ritiene che, in linea generale, le possibilità di pesca debbano essere basate sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal CIEM. Nel caso improbabile che il CIEM non sia in grado di fornire gli intervalli FMSY e altri valori biologici di riferimento o laddove vi siano seri motivi per ritenere che i pareri formulati dal CIEM non soddisfano il requisito per i migliori pareri scientifici disponibili, le possibilità di pesca saranno basate sui migliori pareri scientifici disponibili formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione europea o internazionale.

Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia e Spagna

Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Lettonia e la Spagna ritengono che il meccanismo proposto per l'aggiornamento degli intervalli FMSY sia un nuovo strumento che potrebbe rappresentare un reale miglioramento della gestione del piano pluriennale e della sua flessibilità. Tuttavia, tale nuovo strumento desta anche preoccupazione per quanto riguarda il rispetto delle prerogative istituzionali di ciascuna istituzione. A tale proposito, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Lettonia e la Spagna chiedono una valutazione intermedia annuale in sede di Consiglio ogni primo trimestre dell'anno al fine di valutare se questo strumento raggiunga i suddetti obiettivi e se si debbano cercare soluzioni intermedie.

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca accoglie con favore la proposta di compromesso finale relativo a un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord, in cui la Danimarca ha notevoli interessi.

Constatiamo con soddisfazione i notevoli miglioramenti apportati alla proposta nel corso dei negoziati, che sono sfociati in una proposta di compromesso finale incentrato sulle specie pertinenti. È stata trovata una soluzione per tener conto dei più recenti pareri scientifici sugli intervalli FMSY e sui valori di riferimento e il compromesso, anziché includere ulteriori misure di controllo, include un riferimento alla gestione degli stock di interesse comune.

Durante i negoziati sulla proposta, la Danimarca ha sottolineato la necessità di un riferimento concreto a preoccupazioni di ordine socioeconomico. Sebbene avremmo preferito che tale riferimento fosse nell'articolato, apprezziamo il fatto che sia stato inserito nei considerando.

Resta tuttavia una questione della massima importanza per la Danimarca:

è di fondamentale importanza consentire, nel regolamento, la necessaria flessibilità per la fissazione dei TAC, in particolare permettendo, per gli stock per i quali si dispone di dati limitati, di tener conto dell'aumento di uno stock e della relativa pesca. Ciò è inteso a garantire la costante flessibilità convenuta a livello di Parlamento europeo e di Consiglio nell'ambito dell'attuale piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat, tra l'altro nel regolamento (UE) n. 1342/2008, che è stato applicato per le circostanze specifiche legate al merluzzo bianco nel Kattegat. La Danimarca ha proposto una disposizione in linea con l'attuale piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco da inserire nel nuovo piano pluriennale per il Mare del Nord.

Dato che la proposta di compromesso non contiene un riferimento specifico in linea con la flessibilità prevista nel piano per il merluzzo bianco, la Danimarca non può sostenere il compromesso finale che sarà adottato dal Consiglio.

Regolamento sull'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
GU L 179 del 16.7.2018, pagg. 30–75

17/18

Maggioranza qualificata

Tutti gli Stati membri favorevoli

<i>Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2018</i> Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2018, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 GU C 216 del 20.6.2018, pagg. 1–1	9324/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Regolamento relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione)</i> Regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne GU L 179 del 16.7.2018, pagg. 14–29	16/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
<i>Conclusioni sulle priorità a medio termine dell'UE e dei suoi Stati membri per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)</i> Conclusioni del Consiglio sulle priorità a medio termine dell'UE e dei suoi Stati membri per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)	10227/18		
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI)</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) per quanto riguarda le modifiche ai metodi o ai documenti del COI	9414/18		
<i>Conclusioni sul tema "Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile" (relazione speciale n. 5/2018 della Corte dei conti)</i> Relazione speciale n. 5/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile: vi sono notevoli sinergie, ma per lo più non realizzate"	9619/18		
<i>Decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 241 TFUE sul regolamento di Aarhus</i> Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 GU L 155 del 19.6.2018, pagg. 6–7	9422/18		

**Dichiarazione comune di Francia, Lussemburgo, Italia e Spagna
sostenuta dalla Lettonia**

In occasione della sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus (MoP-6) che si è tenuta a Budva (Montenegro) dall'11 al 14 settembre 2017, l'Unione europea ed i suoi Stati membri si sono trovati in una situazione di stallo riguardo al progetto di decisione VI/8f sulla comunicazione ACCC/C/2008/32 relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che ad essa incombono a norma della convenzione di Århus in materia di accesso alla giustizia.

Accogliamo con favore l'iniziativa della presidenza di presentare un progetto di decisione del Consiglio, basata sull'articolo 241 del TFUE e volta a superare lo stallo osservato a Budva.

Il progetto iniziale invitava la Commissione europea a presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006, per renderlo pienamente conforme alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Århus.

Ci rammarichiamo tuttavia per la mancanza di ambizione della versione definitiva del progetto di decisione, in particolare per quanto riguarda due punti:

- la revisione del regolamento (CE) n. 1367/2006 non risulta più chiaramente come l'obiettivo della decisione ma come una possibile opzione tra altre;
- il termine entro cui si invita la Commissione europea di presentare la sua proposta (30 settembre 2020) ci sembra troppo lontano rispetto alla data della prossima sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus, programmata nel 2021.

La convenzione di Århus è uno strumento emblematico in materia di democrazia ambientale. Auspichiamo che l'Unione europea ed i suoi Stati membri, sostenitori storici della convenzione, continuino a dare prova di un elevato livello di ambizione a tal riguardo.

<i>Conclusioni sul sostegno dell'UE agli investimenti produttivi nelle imprese (relazione speciale n. 8/2018 della Corte dei conti europea)</i> Relazione speciale n. 8/2018 della Corte dei conti europea: "Sostegno dell'UE agli investimenti produttivi nelle imprese - è necessaria una maggiore focalizzazione sulla durabilità"	10332/18
<i>Ucraina - Misure restrittive (Crimea e Sebastopoli) - Proroga delle misure - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/880 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli GU L 155 del 19.6.2018, pagg. 5–5	8971/18

<i>Decisione del Consiglio nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 dell'accordo SEE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)</i> Decisione (UE) 2018/893 del Consiglio, del 18 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 159 del 22.6.2018, pagg. 31–36		8562/18	
<i>Accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/882 del Consiglio, del 18 giugno 2018, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC GU L 155 del 19.6.2018, pagg. 8–9		9496/18	
3625^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) tenutasi a Lussemburgo il 21 e 22 giugno 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Revisione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori</i> Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 173 del 9.7.2018, pagg. 16–24	18/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU, PL astenuti: HR, LV, LT, UK

Dichiarazione della Commissione

L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva adottata in data odierna, stabilisce che le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Esso dispone inoltre che "[f]atta salva la lettera h) del primo comma del paragrafo 1, il datore di lavoro provvede a rimborsare tali spese al lavoratore distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro".

La Commissione è consapevole del fatto che "la normativa e/o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro" sono, in linea di principio, il diritto e/o le prassi nazionali dello Stato membro di origine, se non diversamente stabilito in conformità delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato. Alla luce della sentenza della Corte nella causa C-396/13 (punto 59), il rimborso copre anche il caso in cui il datore di lavoro assuma a proprio carico le spese dei lavoratori senza che questi ultimi abbiano dovuto anticiparle e poi chiederne il rimborso.

La Commissione osserva che la direttiva adottata in data odierna prevede che, a causa dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il trasporto internazionale su strada, le norme rivedute sul distacco si applicheranno a tale settore soltanto a decorrere dalla data di applicazione dell'atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.

La Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare rapidamente tale atto al fine di adattare le norme alle specifiche esigenze dei lavoratori distaccati nel settore, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno del trasporto su strada.

Fino alla data di applicazione dell'atto legislativo settoriale, nel settore dei trasporti su strada rimangono in vigore la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE. Questi atti legislativi non si applicano alle operazioni di trasporto su strada che esulano dal distacco.

La Commissione continuerà a seguire da vicino la corretta applicazione delle norme attuali, in particolare nel settore del trasporto su strada, e interverrà, se del caso.

Dichiarazione della Croazia, della Lettonia e della Lituania

La Croazia, la Lettonia e la Lituania sostengono l'obiettivo di migliorare la situazione dei lavoratori distaccati. Tuttavia, nonostante alcuni miglioramenti che ora sono stati inclusi nella *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi*, riteniamo che il testo non abbia trovato il giusto equilibrio tra la protezione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi.

In aggiunta alle preoccupazioni espresse nella dichiarazione allegata al *processo verbale della 3569^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) tenutasi a Lussemburgo il 23 ottobre 2017*, riguardo al concetto di "retribuzione", all'impatto sulla competitività e alle potenziali conseguenze negative della presente proposta, riteniamo che il testo di compromesso con il Parlamento europeo contenga varie disposizioni che superano l'ambito di applicazione della direttiva e creano incertezza del diritto e che, di conseguenza, potrebbero condurre a una restrizione della libertà di fornire servizi transfrontalieri nell'Unione europea.

Inoltre, a nostro parere, il periodo di recepimento di 2 anni senza un adeguato periodo transitorio non tiene conto delle implicazioni pratiche dell'adattamento a un insieme di norme sostanzialmente nuove, in particolare per le PMI.

Dichiarazione della Repubblica ceca, della Slovacchia e del Portogallo

Nell'orientamento generale raggiunto nell'ottobre 2017, il Consiglio EPSCO ha riconosciuto la necessità di un periodo di tempo sufficiente per l'adeguamento delle imprese (soprattutto delle PMI) alle nuove norme per i lavoratori distaccati (in particolare al concetto di retribuzione recentemente introdotto) e ha concordato quattro anni di applicabilità differita della direttiva riveduta. Anche la Commissione europea ha espresso il proprio accordo.

Alla luce delle concessioni accordate dai legislatori nel processo negoziale, il compromesso finale raggiunto nei triloghi ha deplorabilmente comportato la considerevole riduzione del periodo di applicabilità differita a soli due anni, ossia la stessa durata del periodo di recepimento della direttiva.

A tale riguardo, la Repubblica ceca, la Slovacchia e il Portogallo invitano gli Stati membri e la Commissione europea a tenere debitamente conto di tali circostanze (nonché della complessità delle questioni che la presente revisione intende introdurre) al momento di valutare se le nuove norme sul distacco dei lavoratori sono osservate e rispettate e quali sanzioni sono proporzionate, principalmente nel periodo iniziale dopo l'entrata in vigore nel 2020 della direttiva riveduta.

Dichiarazione dell'Ungheria e della Polonia

Ci impegniamo a proteggere i lavoratori, a contrastare le frodi e gli abusi nonché a salvaguardare l'integrità del mercato interno. Riteniamo che la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione dei servizi (in seguito: direttiva 96/71/CE) abbia creato un delicato equilibrio tra la protezione dei lavoratori e la libertà di fornire servizi. Ci rammarichiamo che la modifica di tale direttiva sia stata proposta prima che sia stato possibile riscontrare gli effetti dell'applicazione della sua direttiva di applicazione (2014/67/UE⁽¹⁾).

Riteniamo che la modifica della direttiva 96/71/CE limiterà la libertà di fornire servizi in modo ingiustificato e sproporzionato. Invece di essere uno strumento di protezione dei lavoratori, sarà probabilmente uno strumento per misure protezionistiche. Con ogni probabilità priverà del suo significato l'istituto giuridico del distacco e pregiudicherà notevolmente la competitività dell'Unione nel suo insieme.

Siamo inoltre preoccupati per l'incertezza del diritto di varie disposizioni. In particolare, le piccole e medie imprese (PMI) risentiranno negativamente dell'incertezza del diritto e dei maggiori oneri amministrativi. Il periodo di transizione di due anni non concede il tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme, in particolare per le PMI.

A nostro parere, la modifica della direttiva 96/71/CE e la proposta separata che definisce norme speciali relative al distacco nel settore dei trasporti su strada (lex specialis) avrebbero dovuto essere trattate come un pacchetto. I negoziati sulla lex specialis sono ancora in corso; pertanto, la modifica della direttiva 96/71/CE non può per definizione essere considerata un testo equilibrato. Sebbene solo la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente a interpretare il diritto dell'UE, nondimeno riteniamo dubbia l'applicazione delle attuali norme sul distacco al settore dei trasporti su strada. A nostro parere, tale interpretazione giuridica non sarà interessata dalla modifica della direttiva 96/71/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

<i>Direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni</i> Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni GU L 173 del 9.7.2018, pagg. 25–34	19/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
---	-------	-------------------------	-----------------------------------

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Uzbekistan per tener conto dell'adesione della Croazia</i> Decisione (UE) 2018/1194 del Consiglio, del 21 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 214 del 23.8.2018, pagg. 1–2	9021/17
Conclusioni del Consiglio sul futuro del lavoro: un approccio basato sul ciclo di vita	10134/18
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 6/2018 della Corte dei conti europea - "Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un'assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori"	10301/18
Conclusioni del Consiglio sulle politiche integrate in materia di sviluppo della prima infanzia come strumento per la riduzione della povertà e la promozione dell'inclusione sociale	10306/18
Conclusioni del Consiglio su "Un'alimentazione sana per i bambini: il futuro sano dell'Europa"	10355/18

3626^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Lussemburgo il 22 giugno 2018**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Modifica della direttiva 2006/112/CE in relazione a un'aliquota normale minima IVA</i> Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima GU L 162 del 27.6.2018, pagg. 1–2	7166/18	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018</i> Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale 2018 - Estensione dello strumento per i rifugiati in Turchia	9712/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: IT, PL astenuti: CZ, RO

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia conferma la propria riserva rispetto alla decisione di adottare la bozza di Bilancio rettificativo n. 3/2018 ("DAB3/2018") nella misura in cui essa non tiene conto dell'assenza di un accordo finale in COREPER tra gli Stati Membri sulle modalità generali di finanziamento della seconda rata dello Strumento per i rifugiati in Turchia ("Strumento"), che richiede l'unanimità.

La decisione di approvare il DAB 3/2018 tenta di creare di fatto una base per lo schema di ripartizione tra il bilancio dell'UE e i contributi degli Stati membri relativamente al finanziamento della seconda tranche dello Strumento.

L'Italia esprime preoccupazione per una decisione in grado di aggirare, attraverso una rettifica del bilancio annuale di natura meramente procedurale, il quadro generale che si trova alla base dello Strumento.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma della convenzione 108 modificata sulla protezione dei dati</i> Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale	10130/18
<i>Deroga IVA che autorizza la Germania e la Polonia a derogare al principio di territorialità</i> Decisione di esecuzione (UE) 2018/918 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 163 del 28.6.2018, pagg. 17–18	9037/18
<i>Accordo UE-Norvegia - Decisione relativa alla conclusione riguardante la cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto</i> Decisione (UE) 2018/1089 del Consiglio, del 22 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto GU L 195 dell'1.8.2018, pagg. 1–2	14381/17
<i>Accordo UE-Norvegia - Decisione relativa alla conclusione riguardante la cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto</i> Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto GU L 195 dell'1.8.2018, pagg. 3–22	14390/17

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio riconosce che l'Unione europea e il Regno di Norvegia sono vicini, partner commerciali dinamici nonché parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che mira a promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti. In considerazione di tali strette relazioni, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto deve essere considerato specifico; il Consiglio dichiara pertanto che detto accordo non costituirà un precedente per futuri accordi in questo settore tra l'Unione europea e paesi terzi. In particolare, è opportuno che eventuali futuri accordi relativi allo scambio di informazioni mirate attraverso la rete Eurofisc, istituita ai sensi del capo X del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, si limitino a quanto strettamente necessario e possibile per combattere la frode transfrontaliera tra l'Unione e il paese terzo in questione.

Decisione del Consiglio che accetta la nomina dei revisori esterni della Lietuvos bankas

9602/18

Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos bankas

Post-Cotonou

8094/18

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra

Decisioni e raccomandazioni del Consiglio sull'attuazione del patto di stabilità e crescita

9759/18

Decisione (UE) 2018/923 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017
GU L 164 del 29.6.2018, pagg. 42–43

<i>Decisioni e raccomandazioni del Consiglio sull'attuazione del patto di stabilità e crescita</i> Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria GU C 223 del 27.6.2018, pagg. 1–2		9760/18	
<i>Decisioni e raccomandazioni del Consiglio sull'attuazione del patto di stabilità e crescita</i> Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania GU C 223 del 27.6.2018, pagg. 3–4		9761/18	
3627^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a Lussemburgo il 25 giugno 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti</i> Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 173 del 9.7.2018, pagg. 1–15	20/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazioni della Commissione

Proposta di norme per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti

Come annunciato l'8 novembre 2017 nella comunicazione "Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori" (COM(2017) 675 final), la Commissione intende presentare il terzo pacchetto per la mobilità nella prima metà di maggio 2018, inclusa una proposta che fissa le norme di emissione di biossido di carbonio degli autocarri.

Calendario dello sviluppo di VECTO/regolamento sulla certificazione

La Commissione persegue lo sviluppo tecnico dello strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli (VECTO) al fine di includervi nuove tecnologie note a partire dal 2020 e altri tipi di veicoli, vale a dire gli autocarri ancora non previsti e gli autobus a partire dal 2020 nonché i rimorchi a partire dal 2021.

Ulteriori informazioni sullo sviluppo dello strumento VECTO e sulla modifica del regolamento (UE) 2017/2400 saranno pubblicate sui pertinenti siti internet della Commissione per informare regolarmente i portatori di interessi e gli operatori economici.

Elaborazione di una prova di verifica su strada nell'ambito del regolamento sulla certificazione

La Commissione riconosce l'importanza di disporre di dati solidi e rappresentativi sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti.

Il regolamento (UE) 2017/2400 è pertanto destinato a essere integrato da una procedura per verificare e garantire la conformità del funzionamento di VECTO, nonché delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi pertinenti. Tale procedura di verifica, che dovrebbe includere la prova su strada dei veicoli pesanti in produzione, dovrebbe essere votata nel Comitato tecnico sui veicoli a motore entro la fine del 2018.

La procedura di verifica dovrebbe inoltre costituire la base di una futura prova per verificare l'efficienza in servizio dei veicoli da parte dei produttori e delle autorità di omologazione, o da terzi indipendenti.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Regolamento sulle sospensioni per taluni prodotti agricoli e industriali</i> Regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 162 del 27.6.2018, pagg. 8–27	9641/18
<i>Regolamento sui contingenti per taluni prodotti agricoli e industriali</i> Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 162 del 27.6.2018, pagg. 3–7	9604/18
<i>Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca</i> Regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca GU L 163 del 28.6.2018, pagg. 1–5	9618/18
<i>Decisione del Consiglio relativa all'avvio di negoziati per aderire alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati a nome dell'Unione europea per aderire alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale	9731/18
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	

<i>Decisione del Consiglio sulla piena attuazione del SIS in BG/RO</i> Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania GU L 165 del 2.7.2018, pagg. 37–39	15820/17
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra UE e Confederazione svizzera in relazione al sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (ISF 2014-2020)</i> Decisione (UE) 2018/929 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 165 del 2.7.2018, pagg. 1–2	6222/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo UE-Islanda in relazione al sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (FSI 2014-2020)</i> Decisione (UE) 2018/948 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 167 del 4.7.2018, pagg. 1–2	9228/17
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"	10447/18

3629 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Lussemburgo il 25 giugno 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione dell'UE con città e autorità locali nei paesi terzi	10319/18
Conclusioni del Consiglio sul Sahel / Mali	10026/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo dell'accordo euromediterraneo con Israele per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'UE</i> Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	9546/18
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen	10369/18
<i>Myanmar/Birmania - Misure restrittive - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/900 del Consiglio, del 25 giugno 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 160I del 25.6.2018, pagg. 9–11	9551/18
<i>Myanmar/Birmania - Misure restrittive - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/898 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU L 160I del 25.6.2018, pagg. 1–4	9554/18
<i>Rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale - Proroga del mandato - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/904 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale GU L 161 del 26.6.2018, pagg. 12–15	8837/18

<i>Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia - Proroga del mandato - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 161 del 26.6.2018, pagg. 27–31	8849/18
<i>Rappresentante speciale dell'UE per la Bosnia-Erzegovina - Proroga del mandato - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/908 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina GU L 161 del 26.6.2018, pagg. 32–36	8873/18
<i>Rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa - Proroga del mandato - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 161 del 26.6.2018, pagg. 16–21	8840/18
<i>Rappresentante speciale dell'UE per il Sahel - Proroga del mandato - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel GU L 161 del 26.6.2018, pagg. 22–26	8845/18
<i>Cooperazione strutturata permanente (PESCO) - Regole di governance - Decisione</i> Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governance per i progetti PESCO GU L 161 del 26.6.2018, pagg. 37–41	9660/18
<i>Venezuela - Misure restrittive - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i> Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela GU L 160I del 25.6.2018, pagg. 12–15	9741/18

Venezuela - Misure restrittive - Nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela GU L 160I del 25.6.2018, pagg. 5–8		9743/18	
Sicurezza e difesa Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE		10246/18	
Corno d'Africa/Mar Rosso Conclusioni del Consiglio sul Corno d'Africa/Mar Rosso		10027/18	
3628 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Lussemburgo il 26 giugno 2018			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione sull'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina Decisione (UE) 2018/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina GU L 171 del 6.7.2018, pagg. 11–17	27/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione rammentano che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese beneficiario, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e i diritti umani.

La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto di tale prerequisito durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Alla luce delle condizioni non soddisfatte nell'ambito della lotta contro la corruzione e della conseguente cancellazione della terza rata del precedente programma di assistenza macrofinanziaria, a norma della decisione (UE) 2015/601, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che un'ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina sarà subordinata ai progressi nella lotta contro la corruzione nel paese. A tal fine, le condizioni di politica economica e finanziarie del memorandum d'intesa da concordare tra l'Unione europea e l'Ucraina devono comprendere, tra l'altro, obblighi volti a rafforzare la governance, la capacità amministrativa e la struttura istituzionale, innanzitutto, ai fini della lotta contro la corruzione in Ucraina, per quanto in particolare riguarda un sistema di verifica delle dichiarazioni patrimoniali, la verifica dei dati sulla titolarità effettiva delle società e il buon funzionamento del tribunale specializzato in materia di lotta alla corruzione, in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia. Devono essere prese in considerazione anche le condizioni per la lotta al riciclaggio e all'evasione fiscale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, qualora le condizioni previste non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annullerà l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.

Oltre a informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza e a fornire loro i documenti pertinenti, la Commissione, al momento di ogni esborso, riferisce pubblicamente in merito all'adempimento di tutte le condizioni di politica economica e finanziarie legate al pagamento, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la corruzione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che tale assistenza macrofinanziaria all'Ucraina contribuisce a intensificare i valori condivisi con l'Unione europea, compresi uno sviluppo socialmente responsabile e sostenibile che porti alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà, nonché un impegno a favore di una forte società civile. La Commissione correda il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che approva il memorandum d'intesa di un'analisi preventiva dell'impatto sociale dell'assistenza macrofinanziaria. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, tale analisi è presentata al comitato degli Stati membri e messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il registro dei lavori dei comitati.

<i>Regolamento sulle procedure di insolvenza - Modifica degli allegati - BE/BG/HR/LV/PT</i> Regolamento (UE) 2018/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza GU L 171 del 6.7.2018, pagg. 1–10	25/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: SI
Dichiarazione della Slovenia La Repubblica di Slovenia è contraria all'inclusione della legge sull'amministrazione straordinaria delle società di importanza sistemica per la Repubblica di Croazia (di seguito "Legge AS") negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza. Il 14 marzo 2018 la Corte suprema della Repubblica di Slovenia ha dichiarato che la legge AS è contraria all'ordine pubblico. La notifica della legge AS solleva la questione dell'ammissibilità dell'inclusione nel regolamento di una legge contraria ai principi fondamentali del diritto civile, del diritto fallimentare e del diritto dell'UE in generale. La legge AS è l'espressione di un interventzionismo dello Stato o di protezionismo economico, in quanto finalizzata al salvataggio di una società che, a motivo delle sue dimensioni, riveste importanza eccezionale per l'economia croata. Pertanto essa sarebbe contestabile sotto il profilo della leale cooperazione tra gli Stati membri e sotto quello delle norme in materia di mercato interno. La legge AS viola il principio fondamentale della parità di trattamento dei creditori e persegue la concentrazione e non il coordinamento delle procedure in caso di insolvenza. Rileviamo inoltre il ruolo preponderante dello Stato nella nomina di un commissario straordinario e l'assenza di mezzi di ricorso effettivi per i creditori avverso una decisione di avvio di una procedura di insolvenza. La Repubblica di Slovenia ha presentato tutte le sue argomentazioni nel documento WK 4276/2018. Inoltre, la Repubblica di Slovenia chiede alla Commissione che le future proposte di notifica siano esaminate in maniera più approfondita; si dovrebbero in particolare valutare le eventuali conseguenze negative per il funzionamento del mercato interno.			

<i>AESA - Regolamento di base</i> Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 212 del 22.8.2018, pagg. 1–122	2/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: CY, MT astenuti: CZ, PL, SK
Dichiarazione della Commissione relativa alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) Secondo la Commissione, i servizi che consistono nell'emissione di segnali da parte di satelliti di costellazioni di base dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS), quale il sistema istituito nel quadro del programma Galileo e altri sistemi analoghi, non devono, in quanto tali, essere considerati come servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) quali definiti all'articolo 3, letto in combinato disposto con il considerando corrispondente, del nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale parere si basa, in particolare, sul fatto che tali segnali non sono principalmente o esclusivamente emessi a fini di navigazione aerea, ma sono impiegati a tal fine solo mediante servizi che aumentano tali segnali, espressamente contemplati dalla definizione di ATM/ANS.			
Dichiarazione di Cipro e Malta I suddetti Stati membri esprimono forti preoccupazioni in merito alle implicazioni del regolamento e non sono in grado di sostenere l'adozione del regolamento recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. Nonostante i miglioramenti apportati nel corso dei negoziati con il Parlamento europeo, riteniamo che il testo non sia pronto per l'adozione. Esprimiamo particolare preoccupazione per lo squilibrio esistente tra gli atti delegati e gli atti di esecuzione, per la soglia sproporzionata e inflessibile adottata per i droni, per le enormi possibilità di alterazione delle competenze e delle responsabilità delle autorità nazionali derivanti dalla Convenzione di Chicago e, infine, per le distorsioni del mercato dovute alla concorrenza da parte dell'Agenzia.			

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca nutrive due preoccupazioni principali in merito al testo concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel dicembre 2017. In primo luogo, non condividevamo la portata del ricorso agli atti delegati e in particolare il ricorso ad atti delegati per le disposizioni in materia di droni, poiché volevamo mantenere il controllo degli Stati membri sul contenuto del regolamento. In secondo luogo, non eravamo soddisfatti dell'uso dell'energia cinetica quale limite per la registrazione dei droni, in quanto tale limite sarebbe difficile da misurare. Sebbene alcuni dei nostri timori siano stati nel frattempo eliminati, in particolare durante le discussioni in seno al gruppo di esperti sui droni, la Repubblica ceca continua a ritenere eccessivo il ricorso agli atti delegati nell'intero testo. Al riguardo chiediamo altresì alla Commissione di continuare a coinvolgere maggiormente gli esperti nazionali durante la preparazione degli atti di diritto derivato.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Conclusioni sulla revisione del piano d'azione dell'EUMSS</i> Conclusioni del Consiglio sulla revisione del piano d'azione della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea (EUMSS)	10494/18
<i>Decisione del Consiglio europeo sulla composizione del Parlamento europeo</i> Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo GU L 165I del 2.7.2018, pagg. 1–3	7/18

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria continua a nutrire preoccupazioni riguardo all'evidente contraddizione fra la formulazione della relazione del Parlamento europeo e quella del trattato sull'Unione europea. L'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea stabilisce chiaramente che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, mentre la proposta del Parlamento europeo calcola il numero di seggi sulla base della popolazione degli Stati membri.

L'Ungheria mette in rilievo il fatto che possono esistere differenze significative fra il numero di cittadini e la popolazione degli Stati membri. Tale disparità derivante dal calcolo basato sulla popolazione ha evidenti ripercussioni negative per gli Stati membri che hanno aderito dopo il 2004, principalmente a causa della mobilità interna dei lavoratori nell'Unione. Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 1260/2013, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee, anche le persone che non possiedono la cittadinanza e sono immigrate negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 2004 possono essere incluse nella popolazione e costituiscono così una base per l'assegnazione dei seggi, mentre i trattati stabiliscono che i membri del Parlamento europeo rappresentano i cittadini dell'Unione (articolo 10, paragrafo 2, TUE). Oltre a ciò, solo i residenti degli Stati membri possono partecipare alle elezioni del PE, vale a dire che gli Stati membri ricevono mandati da cittadini stranieri che risiedono nei loro territori e possono non avere neppure il diritto di voto.

L'Ungheria ritiene pertanto che l'unica opzione giuridicamente valida sia basare il metodo di calcolo sui cittadini dell'Unione presenti nel territorio degli Stati membri, il che sarebbe in linea con il trattato. Ciò implica che i seggi del Parlamento europeo devono essere assegnati sulla base del numero di cittadini degli Stati membri.

Decisione relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/009 FR/Air France)

Decisione (UE) 2018/1093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia

— EGF/2017/009 FR/Air France

GU L 200 del 7.8.2018, pagg. 44–45

9302/18

Conclusioni sulla relazione speciale n. 10/2018 della Corte dei conti - Regime di pagamento di base
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2018 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il regime di pagamento di base per gli agricoltori: dal punto di vista operativo è sulla buona strada, ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto"

10505/18

Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti dell'UE per lo sviluppo delle capacità informatiche esterne	10496/18
Conclusioni del Consiglio relative alla risposta coordinata dell'UE agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala	10086/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma della convenzione 108 modificata sulla protezione dei dati</i> Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale	10130/18
<i>Decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati in virtù dell'articolo XXVIII sulla suddivisione dei contingenti tariffari dell'UE in previsione della Brexit</i> Decisione del Consiglio che, in previsione del recesso del Regno Unito dall'Unione, autorizza l'avvio di negoziati volti alla suddivisione delle concessioni dell'OMC sui contingenti tariffari spettanti all'Unione, allegate all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994	8946/18
Dichiarazione della Commissione La Commissione conferma che, nel corso dei negoziati con i membri dell'OMC di cui alla presente decisione, agirà nell'interesse generale dell'Unione in conformità dei propri obblighi ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.	
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di partenariato strategico UE-Giappone</i> Decisione (UE) 2018/1197 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra GU L 216 del 24.8.2018, pagg. 1–3	8461/18
Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra GU L 216 del 24.8.2018, pagg. 4–22	8463/18

Dichiarazione del Portogallo

Tenuto conto del rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo su questioni di competenza nazionale; la decisione del Portogallo di essere vincolato dall'accordo dipende dalla conclusione delle procedure interne di ratifica e dall'entrata in vigore dell'accordo nel sistema giuridico internazionale, in conformità dei principi e delle norme costituzionali.

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio dichiara che, ai fini dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato strategico (APS) con il Giappone, per "applicazione in attesa dell'entrata in vigore" si intende l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Il Consiglio dichiara che gli articoli elencati all'articolo 47, paragrafo 2, dell'APS si applicano in attesa dell'entrata in vigore dell'APS tra l'Unione e il Giappone, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si compiace dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico UE-Giappone (APS).

Tuttavia, la Commissione resta del parere che il testo introdotto dal Consiglio, all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio sia giuridicamente errato, in particolare ove si fonda sul presupposto che gli articoli cui esso rinvia riguardano settori di competenza concorrente; per tale motivo, gli articoli in questione dovrebbero essere applicati in via provvisoria solo nella misura in cui tale competenza è stata esercitata a livello interno.

L'APS non riguarda settori di competenza concorrente, bensì di competenza parallela. La sua base giuridica è l'articolo 212, paragrafo 1, TFUE, sulla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, e l'articolo 37 del TUE sulla PESC. L'interpretazione del Consiglio produrrebbe un effetto già considerato dalla Corte come una violazione dei trattati, poiché l'accordo sarebbe così "basato su una disposizione diversa da quella relativa a tale politica ogni volta che esso incida su una materia specifica[; ciò] potrebbe, in pratica, privare del loro contenuto la competenza e il procedimento [...]" ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, TFUE. (cfr. causa C-377/12, Commissione contro Consiglio (accordo con le Filippine), ECLI:EU:C:2014:1903, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il Consiglio definisce l'ambito di applicazione dell'APS nel contesto dell'applicazione provvisoria presupponendo l'esistenza di una molteplicità di basi giuridiche. Ancora una volta ciò non è in linea con la giurisprudenza della Corte (accordo con le Filippine, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

La Commissione si riserva il diritto di ricorrere, se necessario, a tutti gli strumenti giuridici a disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati.

Dichiarazione del Servizio giuridico del Consiglio

Il Servizio giuridico del Consiglio non condivide la dichiarazione della Commissione relativa all'applicazione provvisoria dell'APS con il Giappone. Constata in particolare che:

- ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, la facoltà di decidere se, e in quale misura, un accordo è applicato a titolo provvisorio dall'Unione rientra pienamente nel potere discrezionale del Consiglio.
- Il Consiglio ha la facoltà di definire tale aspetto con riferimento alle questioni per cui l'Unione ha, di fatto, già esercitato la propria competenza sul piano interno. Il Consiglio ha inoltre la facoltà di chiarire che gli articoli sono applicati in via provvisoria nella misura in cui l'Unione ha competenza nell'ambito della PESC.
- Ciò non implica, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, "l'esistenza di una molteplicità di basi giuridiche"; gli elementi citati dalla sentenza C 377/12 non sono pertinenti.

Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02 03 01 Mercato interno e 02 03 04 Strumento per la gestione del mercato interno)

Decisione (UE) 2018/961 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02 03 01: "Mercato interno" e 02 03 04: "Strumento per la gestione del mercato interno") (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 169 del 6.7.2018, pagg. 51–53

9267/18

Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33 02 03 01 Diritto societario)

Decisione (UE) 2018/952 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01: "Diritto societario") (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 168 del 5.7.2018, pagg. 1–3

9270/18

<i>Decisione del Consiglio in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 30 (sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico) dell'accordo SEE</i> Decisione (UE) 2018/953 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 168 del 5.7.2018, pagg. 4–6	9273/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo con la Cina in materia di sicurezza dell'aviazione civile</i> Decisione (UE) 2018/1153 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese GU L 210 del 21.8.2018, pagg. 2–2	9698/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo con la Cina su alcuni aspetti dei servizi aerei</i> Decisione (UE) 2018/1152 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei GU L 210 del 21.8.2018, pagg. 1–1	9682/18
<i>Allargamento e processo di stabilizzazione e di associazione</i> Conclusioni del Consiglio sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione	10555/18

Procedura scritta conclusa il 29 giugno 2018	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2018/943 del Consiglio, del 29 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) GU L 166 del 3.7.2018, pagg. 19–19	8977/18
Decisione (PESC) 2018/942 del Consiglio, del 29 giugno 2018, che modifica la decisione 2013/354/PESC, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) GU L 166 del 3.7.2018, pagg. 17–18	8982/18